

**VARCHI, ALBANO, BUTTI, CIABURRO, GALANTINO, MASCHIO, PRISCO, ROTELLI,  
SILVESTRONI, VILLANI, VINCI**

---

## **Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale**

Onorevoli Deputati,

nel ringraziarvi per questa lodevole iniziativa parlamentare, desidero esprimere il nostro più ampio apprezzamento, in qualità di associazione professionale operante ai sensi della L. 4/2013, per la proposta di legge volta all'istituzione dell'ordine professionale dei Pedagogisti e degli Educatori professionali socio-pedagogici.

Desideriamo comunicarVi la piena soddisfazione per tale provvedimento che risponde a temi ed istanze complesse riconducibili ad almeno due ordini di motivi:

1. La necessità regolamentare in modo serio e definitivo queste figure professionali essenziali nei contesti sociali, formativi, educativi e pedagogici, che lavorano in modo specifico sullo sviluppo del potenziale umano a livello relazionale, sociale e civico promuovendo logiche di inclusione e di prossimità che favoriscono il senso di comunità e appartenenza tra i cittadini;
2. La improrogabilità di interventi professionali complessi in risposta alle emergenze educative post pandemiche che richiedono interventi complessi e sistemici con una centratura sulla dimensione educativa di carattere socio-pedagogico ancora prima che sanitario.

Ciò detto è nostra intenzione convergere sulla proposta di legge C. 659 che, a nostro avviso, risulta essere più rappresentativa ed esaustiva rispetto agli scopi che intende realizzare. Nel fare questo però intendiamo recuperare alcuni passaggi della pdl C. 596 ed integrarne altri di natura emendativa. Il testo di legge, così rivisto, è riportato nell'allegato A del presente documento e per agevolarne l'immediata lettura abbiamo scelto di evidenziare i passaggi anzidetti in grassetto. Di seguito invece novelleremo brevemente le ragioni che sostengono la necessità di inserire le rettifiche richieste.

### **Introduzione alla legge**

Ad oggi i profili professionali sono normati dall'art. 1 L. 205/2017 commi 594-601 ove figurano quali professioni non ordinate in albi e collegi. Al fine di evitare future antinomie normative (come è accaduto per l'abrogazione della L. n. 30/2003 mediante provvedimento del cd JOB ACT che ha ripristinato le vecchie collaborazioni coordinate e continuative abolite proprio dalla L. 30) si rende necessario inserire un prelude che modifichi il passaggio di cui al c. 594 art. 1 L. 205/2017, riconoscendo le professioni del pedagogista e all'educatore professionale socio-pedagogica come ordinistiche.

### **Art. 1 comma 2**

La specifica della forma entro cui può essere esercitata la professione è utile a chiarire la platea degli iscritti all'ordine neocostituito così come già avvenuto per altre categorie professionali (ad es. psicologi) e ad impegnare gli uffici preposti a deliberare un codice ATECO dedicato alle "attività pedagogiche ed educative" per chi opera in regime di libera professione.

Gli ambiti di lavoro integrati sono ripresi da quelli già menzionati dalla normativa in vigore di cui all'art. 1 comma 594 L. 205/2017.

In considerazione del fatto che il Pedagogista è figura apicale, inquadrabile come personale dirigente di area non medica dal Contratto collettivo Sanità privata e che le sue competenze sono ascrivibili al livello 8 degli European Qualification Framework (superiore a quello dell'Educatore professionale socio-pedagogico di livello 7), unitamente alla sua presenza già prevista dal D.P.R. del 14 gennaio 1997 pubblicato sulla G.U.R.I. n° 42 del 20 febbraio 1997, recepito da tutte le Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, nei centri territoriali di riabilitazione (pag. 27) e nei presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (pag. 61) citato come personale di area pedagogica (distinto da quello educativo) è fondamentale rinviare la sua presenza in detti contesti allineandola con quanto normato dal DPR del 1994. In nessun modo per il Pedagogista può essere fatto valere il decreto interministeriale attuativo dell'art. 33 bis DL 104/2020 che compete il solo Educatore triennale classe L 19 (ex classe 18).

### **Art. 2 Commi 1 e 2**

Abolizione dell'esame di Stato in funzione del titolo già abilitante alla professione in forza del c. 595 art. 1 L. 205/2017.

Riformulazione a cura del Ministero dell'Università e della Ricerca, in accordo con l'Ordine professionale, del periodo di tirocinio curriculare aumentando e uniformando il monte ore attualmente in essere a livello nazionale con esame finale di idoneità o profitto.

### **Art. 3 Commi 1 e 2**

L'educatore prof. socio-pedagogica lavora "*anche*" in situazioni di disagio sociale, relazionale ed economico ma la sua funzione è volta altresì alla promozione della salute e dell'empowerment.

In quanto laureato di livello di 7 degli EQF deve essergli riconosciuta piena autonomia intellettuale e professionale pur lavorando in collaborazione con altre figure professionali che abitano i diversi contesti professionali di riferimento dell'educatore stesso.

Anche in questo caso gli ambiti sono quelli normativamente già in vigore (L. 205/2017 art. 1 co. 594 e Legge 145/2018 art. 1 co. 517) con ulteriore rimando, per quelli sanitari e della salute, a quanto disciplinato dal decreto interministeriale attuativo dell'art. 33 bis del DL 104/2020 che ha perimetrato e declinato le funzioni e le aree dell'educatore professionale socio-pedagogico nei presidi sanitari, socio-sanitari e della salute.

### **Art. 4 Commi 1 e 2**

La laurea triennale consentirà l'accesso all'albo e quindi la conseguente abilitazione all'esercizio della professione senza necessità di un esame di Stato, così come già indicato per lo psicologo triennale dalla più recente normativa sui titoli abilitanti.

E' richiesta la modifica, in accordo con l'Ordine professionale, del monte ore di tirocinio curriculare nel piano degli studi della laurea Classe L 19, trasformando il carico didattico in esame di profitto o idoneità.

### **Art. 6 Comma 2**

Le associazioni professionali, come previsto dall'art. 2 della L. 4/2013, per essere considerate tali devono soddisfare il requisito di iscrizione presso gli elenchi dei registri dell'ex MISE ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Sostituzione, nel periodo indicato, del termine "normative" con il più corretto "disposizioni" in quanto il decreto emanato potrebbe avere semplice valore amministrativo e non normativo in quanto non attuativo del presente testo di legge.

### **Art. 9**

Passaggi armonizzati in ordine all'eliminazione dell'esame di Stato richiesta.

**Art. 10**

In assenza di un esame di Stato la platea dell'elettorato attivo sarà costituita da tutti coloro che possiedono i requisiti per l'iscrizione all'ordine professionale. Le modalità di raccolta delle preiscrizioni e la costituzione delle commissioni elettorali saranno definite nel successivo decreto del Ministero della Giustizia in accordo con le associazioni professionali richiamate all'art. 6. Il commissario nominato avrà cura di indire le elezioni di rappresentanza entro tre mesi dalla nomina del suo incarico.

**Art. 11 co. 1 lett. a) e b)**

La platea degli aventi diritto di iscrizione esclude gli assistenti universitari che non possiedono una qualifica strutturata nella pianta organica dell'università e la cui competenza in ambito pedagogico non è oltremodo verificabile. Riunisce altresì le diverse categorie dei docenti sotto l'egida delle aree scientifiche di riferimento, tipiche degli insegnamenti pedagogici come già previste dall'ANVUR e dal MUR.

Al successivo comma 3 si specifica, oltre all'oggetto delle collaborazioni, anche il titolo richiesto in ingresso per svolgerle.

Viene aumentato a cinque il periodo di esperienza documentabile e necessaria per l'ottenimento di premi e riconoscimenti nel campo della pedagogia pur se non in possesso dei titoli previsti dal presente testo di legge.


Sono inseriti, come già previsto dalle disposizioni transitorie della L. 205/2017 coloro che abbiano acquisito la qualifica mediante requisiti soggettivi e/o oggettivi in forza dei commi 597 e 598 art. 1 della legge citata. Al contempo l'iscrizione alla sezione Educatori professionali socio-pedagogici dovrà essere consentita anche a quei pedagogisti laureati di secondo livello, che pure non in possesso di una classe di laurea triennale L 19 o ex classe 18 operano, alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualità di Educatori professionali socio-pedagogici in ogni contesto lavorativo.

Cordialmente,

Roma lì, 30 marzo 2023

Dott. Fabio Olivieri

Consigliere delegato del Coordinamento Nazionale Pedagogisti ed Educatori



## Allegato A - Testo originale e testo emendato a fronte

TESTO ORIGINALE	TESTO EMENDATO
<p style="text-align: center;"><i>Art. 1.</i> <i>(Definizione della professione di pedagogista)</i></p> <p>1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che opera per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. La professione di pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e il trattamento pedagogico dei disagi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento.</p> <p>2. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi a valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e sociosanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.</p> <p>3. Il pedagogista svolge, altresì, attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.</p>	<p style="text-align: center;">— Introduzione</p> <p><b>Il periodo compreso nel comma 594, art. 1 L. 205/2017, ove si legge "Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi." viene sostituito con il seguente periodo "le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni organizzate in ordini professionali"</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 1</i> <i>(Definizione della professione di pedagogista)</i></p> <p>1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che opera per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. La professione di pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e il trattamento pedagogico delle risorse personali e sociali e dei disagi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento.</p> <p>2. Il pedagogista può svolgere <b>in regime di libera professione o di lavoro subordinato</b>, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi a valenza educativa, formativa e pedagogica. In particolare opera nei comparti e nei <b>servizi</b> educativi, sociali, scolastici, della <b>genitorialità, culturali, ambientali</b>, sportivi e motori, formativi, <b>giuridici</b>, penitenziari, socio-assistenziali e della salute, <b>quale personale di area pedagogica di cui al DPR 14.01.1997</b> limitatamente agli aspetti socio educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.</p> <p>3. Il pedagogista svolge, altresì, attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 2.</i></p>

Art. 2.

*(Requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogista)*

1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario avere conseguito l'abilitazione mediante esame di Stato ed essere iscritto nella sezione dell'albo professionale delle professioni pedagogiche ed educative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)

Art. 3.

*(Definizione della professione di educatore socio-pedagogico)*

1. L'educatore socio-pedagogico opera nei servizi socio-educativi e nei servizi sociosanitari, per questi ultimi limitatamente agli ambiti socio-educativi, programma, organizza e mette in atto progetti e servizi educativi e formativi in ambito socioeducativo rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e le singole persone a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali in rete con altre agenzie educative

2. L'educatore socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private a carattere socio-educativo, formativo, culturale e ambientale e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.

Art. 4.

*(Requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore socio-pedagogico)*

*(Requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogista)*

**1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario:**

**a) essere iscritto all'apposito albo dell'ordine professionale e aver conseguito il diploma di laurea abilitante nelle seguenti classi di laurea: LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Sono comprese inoltre le lauree quadriennali vecchio ordinamento e quelle equipollenti ed equiparate.**

**2. Essere in possesso della documentazione che attesti l'assolvimento di un tirocinio pratico, con esito positivo, nel proprio corso di studi, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito l'ordine professionale, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

Art. 3.

*(Definizione della professione di educatore professionale socio-pedagogico)*

1. L'educatore professionale socio-pedagogico programma, organizza e mette in atto progetti e servizi educativi e formativi in ambito socio educativo rivolti **anche** a persone in difficoltà o in condizione di disagio, e **promuove** i gruppi e le singole persone a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali **anche** in rete con altre agenzie educative. **L'educatore socio-pedagogico opera in piena autonomia scientifica e professionale secondo quanto previsto dal livello 6 degli EQF.**

**2. L'educatore socio-pedagogico può operare, in regime di libera professione o di lavoro subordinato, in particolare nei comparti e nei servizi educativi, sociali, scolastici, della genitorialità, culturali, ambientali sportivi e motori, formativi, giuridici e penitenziari, socio-assistenziali, delle salute e socio sanitari, secondo le previsioni dell'art. 33 bis del DL 104/2020, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.**

Art. 4.

*(Requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore)*

*socio-pedagogico)*

1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico è necessario avere conseguito l'abilitazione mediante esame di Stato ed essere iscritto nella sezione dell'albo professionale delle professioni pedagogiche ed educative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

2. Le modalità di svolgimento dell'esame di Stato di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, sono ammessi all'esame di Stato di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo i laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), in possesso della documentazione che attesta l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

*(Istituzione dell'albo professionale delle professioni pedagogiche ed educative)*

1. È istituito l'albo professionale delle professioni pedagogiche ed educative, di seguito denominato «albo», costituito da due sezioni: a) sezione A, relativa ai pedagogisti; b) sezione B, relativa agli educatori socio-pedagogici.

2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

Art. 6.

*(Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)*

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato a

**1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico è necessario aver conseguito la laurea in classe L-19 (Ex classe 18) ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.**

**2. Essere in possesso della documentazione che attesti l'assolvimento di un tirocinio pratico, con esito positivo, nel proprio corso di studi, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito l'ordine professionale, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

Art. 5.

*(Istituzione dell'albo professionale delle professioni pedagogiche ed educative)*

1. È istituito l'albo professionale delle professioni pedagogiche ed educative, di seguito denominato «albo», costituito da due sezioni:

a) la sezione A: albo dei pedagogisti;

b) la sezione B: albo degli educatori professionali socio-pedagogici.

2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

Art. 6.

*(Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)*

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato a

livello regionale e, limitativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, stabilite le modalità di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.

Art. 7.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:  
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;  
b) non avere riportato condanne penali passate in giudizio per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;  
c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;  
d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori sociopedagogici, di enti o imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato italiano.

Art. 8.

*(Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)*

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti delle sezioni A e B dell'albo dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni

livello e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale dell'Ordine di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali delle professioni pedagogiche ed educative **iscritte al Ministero delle imprese e del made in Italy.**

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, stabilite le modalità di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le **disposizioni** relative al suo ordinamento interno e **quelle necessarie** per la prima applicazione della presente legge.

Art. 7.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

Per essere iscritti all'albo è necessario:

essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;

non aver riportato condanne penali passate in giudizio per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;

essere in possesso dei titoli di laurea necessari all'esercizio della professione di pedagogista o educatore professionale socio-pedagogico;

avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato italiano, da non meno di cinque anni.

Art. 8.

*(Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)*

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti delle sezioni A e B dell'albo dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia.

pedagogiche ed educative è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia.

3. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni:

- a) emana il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine;
- b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine;
- c) predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti nell'albo, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite referendum;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) determina i contributi annuali che devono essere corrisposti dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'Ordine.

Art. 9.

(Equipollenza dei titoli)

1. All'esame di Stato di cui all'articolo 2 possono partecipare anche i soggetti in possesso di titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno richiesto l'equipollenza

3. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente.

4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni:

a) emana il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine;

b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine;

c) predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti nell'albo, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite *referendum*;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, qualora richiesti;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti **all'albo**, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'Ordine.

Art. 9.

(Equipollenza dei titoli)

**1. Possono essere iscritti alla sezione A dell'albo i soggetti in possesso di titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno richiesto l'equipollenza con i titoli di studio di cui all'articolo 2, rilasciati dalle università**

con i titoli di studio di cui all'articolo 2, rilasciati da università italiane.

2. All'esame di Stato di cui all'articolo 4 possono partecipare anche i soggetti in possesso del titolo di educatore sociopedagogico conseguito presso istituzioni riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno richiesto l'equipollenza con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

Art. 10.

(Formazione dell'albo e istituzione dei consigli regionali e delle province autonome dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo.

2. Il commissario di cui al comma 1, entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della prima sessione di ciascuno degli esami di Stato di cui agli articoli 2 e 4, indice le elezioni per l'istituzione dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Il commissario provvede, altresì, a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'iscrizione all'albo, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 7, è consentita su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data della nomina del commissario di cui all'articolo 10:

a) per la sezione A:

1) ai professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo o in quiescenza che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università

italiane.

**2. Possono essere iscritti alla sezione B dell'albo anche i soggetti in possesso del titolo di educatore socio-pedagogico conseguito presso istituzioni riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno richiesto l'equipollenza con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19, rilasciata dalle università italiane.**

Art. 10.

*(Formazione dell'albo e istituzione dei consigli regionali e delle province autonome dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo.

2. Il commissario di cui al comma 1 del presente articolo, **entro tre mesi indice le elezioni per l'istituzione dei consigli regionali** e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Il commissario provvede, altresì, a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendo tra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 11.

*(Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo)*

1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 7, è consentita su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 10:

a) per la sezione A:

**1) ai professori universitari ordinari, associati e in quiescenza che insegnano o abbiano**

italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 3;

2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla pedagogia, per l'accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 3, e che hanno superato un pubblico concorso, ovvero che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

3) ai laureati che da almeno cinque anni svolgono in maniera continuativa attività di collaborazione o di consulenza attinenti alla pedagogia presso enti o istituzioni pubblici o privati;

4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

b) per la sezione B:

1) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente al ruolo di educatore, per l'accesso al quale è richiesto il diploma di laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), e che hanno superato un pubblico concorso, ovvero che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

2) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), che da almeno cinque anni svolgono in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti al ruolo di educatore presso enti o istituzioni pubblici o privati

**insegnato discipline pedagogiche (ambiti scientifico disciplinari Ped/01, 02, 03, 04) nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori nei medesimi settori scientifico disciplinari previsti per i professori di prima e seconda fascia;**

2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla pedagogia, per il cui accesso è richiesto un diploma di laurea ai sensi dell'articolo 2, e che hanno superato un pubblico concorso, ovvero che hanno fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;

3) ai laureati che da almeno cinque anni svolgono in maniera continuativa attività di collaborazione o di consulenza attinenti alla pedagogia presso enti o istituzioni pubblici o privati per le quali è **richiesto un diploma di laurea ai sensi dell'articolo 2;**

4) a coloro che hanno operato per almeno **cinque** anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale.

b) per la sezione B:

1) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente al ruolo di educatore, per il cui accesso è richiesto il diploma di laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex Classe 18), e che hanno superato un pubblico concorso, ovvero che hanno fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;

2) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex classe 18), che da almeno cinque anni svolgono in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti al ruolo di educatore presso enti o istituzioni pubbliche o private.

**3) a coloro che rientrano nelle disposizioni dei commi 597 e 598 art. 1 L. 205/2017.**

**4) a coloro i quali, pur in possesso del titolo magistrale per l'accesso all'albo dei pedagogisti, siano titolari di un contratto di lavoro, alla data di entrata in vigore della presente legge, per il cui accesso è richiesta la laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione L-19 (ex Classe 18).**